



TRIBUNALE FEDERALE

DISPOSITIVO

Con DECISIONE N. 11

Il Tribunale Federale, ritenuta raggiunta la prova oggettiva della violazione commessa da parte dell'incolpato tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 12.1 e della complessiva personalità dello stesso

P.Q.M.

Condanna Interollo Michele alla pena di mesi 1 di interdizione per violazione dell'art. 20.1 del RG, aumentata di giorni 5 per recidiva ai sensi dell'art. 15.1.

Condanna la società Anzio rugby alla sanzione pecuniaria di € 25,00 per responsabilità oggettiva.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

Roma 20 novembre 2019

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zichneri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 20/11/2019

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it